



Art.1

Ambito applicativo

1. La presente norma stralcio disciplina, in applicazione dell'art.1 comma 557 della L.311/2004 e nel rispetto dei principi fissati dal Consiglio di Stato sez.1 n.2141/2005 del 25.5.2005, le condizioni e la procedura per l'autorizzazione allo svolgimento di una seconda attività lavorativa, a favore di comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, di consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, delle comunità montane e delle unioni di comuni da parte del personale dipendente dell'Ente a tempo pieno.

Art.2

Attività incompatibili

1. Al personale di cui all'art.1 è comunque fatto divieto di svolgere una qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo che presupponga l'iscrizione in albi professionali ai sensi dell'art.60 DPR 3/1957 richiamato dall'art.53 c.1 del D.Lgs.165/2001.

Art.3

Autorizzazioni

1. Al personale dipendente con rapporto a tempo pieno è consentito, previa autorizzazione da parte dell'Ente, lo svolgimento di un'ulteriore attività lavorativa, subordinata purchè intercorrente con altra pubblica Amministrazione individuata dal sopra menzionato comma 557 art.1 della L.311/2004, a condizione che tale attività non arrechi pregiudizio alla esigenze di servizio e non sia incompatibile con le attività di istituto dell'Ente nel rispetto delle disposizioni contenute nei successivi commi.

2. L'autorizzazione è comunque subordinata alla condizione, da evidenziare nel relativo provvedimento, che l'attività lavorativa sia:

- compatibile con il compito di istituto
- temporanea e comunque di durata non superiore a 6 mesi eventualmente rinnovabile
- conciliabile con l'integrale assolvimento dei compiti d'ufficio
- espletata al di fuori dell'orario di lavoro o quanto meno in orario che interferisca in misura contenuta con l'orario di lavoro vigente
- rientrante nei limiti di durata giornaliera e settimanale dell'orario di lavoro di cui al d.lgs.66/2003 ss.mm.ii. in conformità alle prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

3. Nel caso in cui l'attività lavorativa autorizzata sia espletata in orario che interferisca, sia pure in misura contenuta, con l'articolazione oraria vigente nell'Ente quest'ultima è rideterminata in relazione al dipendente interessato, dal responsabile del settore di appartenenza ovvero dal Segretario comunale o Direttore generale ove nominato, se trattasi di responsabile di settore.

4. Ai fini dell'accertamento delle condizioni di cui sopra l'Amministrazione che intende costituire il rapporto lavorativo con il dipendente dell'Ente è tenuta

a presentare la richiesta di autorizzazione, comunicando contestualmente la tipologia l'arco temporale interessato la durata giornaliera e settimanale della nuova attività, di norma almeno 30 giorni prima del presumibile avvio della stessa, fornendo ogni ulteriore utile elemento di valutazione.

5. L'autorizzazione allo svolgimento di una seconda attività lavorativa richiesta da una delle pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1 comma 557 della L.311/2004 viene rilasciata dal responsabile della struttura competente in materia di personale previo parere favorevole del Sindaco e del Segretario comunale o Direttore generale ove nominato, se relativa ad un responsabile di settore; e previo parere del responsabile del settore interessato e dell'Assessore di riferimento se relativa al restante personale dipendente.

6. La cumulabilità della prestazione lavorativa a tempo pieno presso l'Ente di originaria appartenenza con quella a tempo parziale in favore dell'ente utilizzatore, fermi restando i limiti posti dagli artt. 4 e 7 del D.Lgs.66/2003 in relazione alla durata massima settimanale e giornaliera, deve essere oggetto di apposita successiva verifica, da parte di ciascuna Amministrazione secondo l'ambito di rispettiva competenza, tendente ad accertare la concreta osservanza dei predetti limiti.

7. Nel caso di sopravvenuto contrasto d'interessi tra l'Ente e la pubblica Amministrazione in favore della quale il dipendente svolge l'ulteriore attività lavorativa, o in caso di incompatibilità sopravvenuta o interferenza con i compiti istituzionali, l'autorizzazione viene, con provvedimento motivato, revocata.

8. In riferimento all'eventuale richiesta di autorizzazione, da parte di pubbliche Amministrazioni diverse da quelle di cui all'art. 1 comma 557 l.311/2004, ad avvalersi del personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro a tempo pieno lavorativa con l'Ente trova applicazione la normativa vigente in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi per il personale a tempo pieno così come prevista dall'art.53 del D.Lgs,165/2001 e ss.mm.ii.

Art.4

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente norma stralcio si rinvia alle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali per quanto applicabili.